



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante " Modifiche al decreto 27 giugno 2007. Revisione e aggiornamento linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in armonia alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140."

*Parere ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 2, del decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.*

Repertorio atti n. 74/00 del 17 luglio 2008

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

VISTO l'articolo 1 *sexies*, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il quale ha stabilito che gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dai precedenti articoli 1.*bis* e 1-*ter*.;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 1 *sexies* il quale dispone che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede annualmente e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza sopra richiamati;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'interno in oggetto indicato, pervenuto dal Ministero dell'interno con nota del 9 luglio 2008, che è stato diramato, in pari data, alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che, il Ministero dell'interno ha ritenuto necessario modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 3, del testo che prevedeva un termine per le domande di contributo degli enti locali e pertanto, con nota del 14 luglio 2008, ha trasmesso la pagina quattro, del provvedimento debitamente modificata, corredata della relativa nota tecnica, che è stata diramata alle Regioni ed agli Enti locali il 15 luglio 2008 (All. 1) ;

RILEVATO che, nella riunione tecnica del 16 luglio 2008, è stato acquisito l'avviso favorevole dell'ANCI e dell'UPI sul provvedimento e sono state accolte alcune richieste di precisazioni tecniche avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine agli articoli 2 e 4 del testo;

CONSIDERATO che, con nota del 16 luglio 2008 il Ministero dell'interno ha trasmesso le pagine tre e cinque del provvedimento, rettificato nel senso richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si allegano (All. 2);

11  
E





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole con la richiesta di prevedere la presenza obbligatoria di un rappresentante delle Regioni all'interno della Commissione di valutazione, di cui all'articolo 7 del provvedimento, formalizzata in un documento consegnato in seduta (All.3) ;

RILEVATO che il Governo ha dimostrato disponibilità all'accoglimento della richiesta di prevedere la partecipazione delle Regioni in seno alla predetta Commissione ;

RILEVATO altresì che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante " Modifiche al decreto 27 giugno 2007. Revisione e aggiornamento linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in armonia alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140, con le modifiche di cui in premessa, trasmesso dal Ministero dell'interno.

Il Segretario  
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto



Acl.

# Ministero dell'Interno

informazione su programmi di rimpatrio volontario, da erogarsi previa autorizzazione del Prefetto, nell'ambito degli stessi Centri. Per i progetti che prevedono i predetti servizi, il costo complessivo da prendere a base per la determinazione del costo pro-die e pro-capite deve essere al netto dell'importo previsto per i servizi suddetti.

Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato negli allegati "B" e "B1" del presente decreto, corredati dalla documentazione negli stessi specificata, che è comunque indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A e nell'allegato C del presente decreto.

2. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione, consorzio. La presentazione di una seconda domanda di contributo da parte dello stesso ente e' ammissibile, nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'art. 5, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi finalizzati ex art.8 ,c.1, alle categorie vulnerabili. Fatto salvo quanto sopra, nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal comma 3.

3. Le domande degli Enti Locali debbono essere presentate a decorrere dal 1 giugno ed entro e non oltre la data del 1 luglio dell'anno precedente all'annualità o alla pluriannualità per cui si richiede il contributo. Per il biennio 2009/2010 le domande di contributo dovranno essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il giorno della pubblicazione non è computato nel termine mentre, per il giorno di scadenza, in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale.

Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato "Dipartimento". Una ulteriore copia della domanda va inoltre inviata per conoscenza alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

## Art. 4

### Domande inammissibili

1. Sono inammissibili:

- a) le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente art. 3, c. 3 ;
- b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato B;
- c) le domande di partecipazione alla ripartizione del fondo riferite a servizi non compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato A;



# Ministero dell'Interno

## **Nota tecnica :Variazione del testo del DM recante disposizioni sull'accesso al Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Art. 3, c. 3 .**

In data 8 luglio 2008 l' Ufficio di Gabinetto del Ministro ha trasmesso alla Conferenza Unificata, ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno, lo schema di decreto di modifica del DM 27 giugno 2007 adottato ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ed inerente le linee guida e le modalità di presentazione, da parte degli Enti locali, delle domande di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Nella seduta della Conferenza Unificata svoltasi il 10 luglio u.s. il decreto in oggetto non è stato inserito nei punti all'ordine del giorno.

Risulta invece iscritto all'ordine del giorno della prossima Conferenza prevista per il 17 luglio p.v. In relazione a tale situazione si rappresenta la necessità di dover modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 3, il quale, nella versione presentata, prevedeva che le domande di contributo degli enti locali dovessero pervenire per l'anno in corso a far data dal 21 luglio ed entro e non oltre il 22 agosto prossimo venturo.

Appare ora di tutta evidenza che, ove si considerino i tempi tecnici necessari alla registrazione del provvedimento alla Corte dei Conti ed alla sua successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il mancato esame del provvedimento ha determinato l'inadeguatezza dei termini di cui al citato articolo 3,c.3.

Alla luce delle considerazioni svolte si deve procedere, pertanto, alla modifica del testo prevedendo che: *"per il biennio 2009/2010 le domande di contributo dovranno essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il giorno di pubblicazione non è computato nel termine mentre, per il giorno di scadenza, in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale. "*

Ciò premesso, si unisce , debitamente modificata, la pagina quattro dello schema di decreto già inviato.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Morcone)



# Ministero dell'Interno

figli minori, le persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”.

Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilità anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.

## Art. 2

### Durata degli interventi

1. Il Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, sulla base della dotazione finanziaria a disposizione, stabilisce entro il 30 aprile dell'anno di presentazione delle domande, la durata annuale o pluriennale degli interventi per i quali gli Enti locali richiedono il contributo che, nel caso di pluriannualità e secondo i principi della contabilità generale dello Stato, verrà assegnato distintamente per ciascun anno della pluriannualità stessa.

2. Contestualmente, con lo stesso provvedimento viene fissata la capacità ricettiva massima del Sistema in relazione alla durata annuale o pluriennale degli interventi da finanziare. In presenza di risorse disponibili sul Fondo rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento del contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1 sexies, comma 1, del decreto-legge, la capacità ricettiva massima fissata può essere superata fino ad esaurimento delle risorse.

3. In deroga a quanto previsto dal c.1, con il presente decreto si invitano gli Enti locali a presentare la domanda di contributo per il biennio 2009/2010; per tale pluriannualità, capacità ricettiva massima del Sistema è quella già stabilita con provvedimento del Capo Dipartimento del 30 maggio 2008.

## Art. 3

### Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto legge, gli enti locali, anche eventualmente associati le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria.

Per gli enti locali nel cui territorio opera un centro di accoglienza (CDA), ovvero un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), la domanda di contributo può anche riguardare un progetto concernente l'attivazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, attività di animazione, di informazione e orientamento legale, di sostegno socio-psicologico nonché di



# Ministero dell'Interno

- d) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferiti a servizi non operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda. (In proposito si precisa che l'operatività dei servizi presuppone l'affidamento degli stessi alle strutture amministrative dell'ente locale ovvero ad un ente attuatore).
- e) le domande che non prevedono servizi integrati delle misure di accoglienza, integrazione e tutela. La mancata previsione dei servizi di integrazione e tutela non determina l'inammissibilità della domanda se espressamente motivata in base a fattori oggettivi inerenti la realtà locale, da specificare nell'allegato B;
- f) le domande che non prevedano l'erogazione dei servizi di accoglienza;
- g) le domande relative a progetti che non destinano alla rete nazionale una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza;
- h) le domande relative a progetti che prevedono un costo massimo giornaliero e a persona superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Il costo giornaliero a persona e' individuato dal rapporto fra il costo totale del servizio, come descritto nella domanda di contributo e il numero dei posti in accoglienza rapportato a 365 giorni;
- i) le domande relative all'ipotesi di cui al successivo art. 9, lett.n).

## Art. 5

### Ricettività dei servizi di accoglienza

1. Gli Enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare al "Sistema di protezione" una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza.

All'assegnazione di tali posti provvede direttamente il Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto legge, di seguito denominato "Servizio centrale", che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse (uomini/donne; ordinari/ vulnerabili etc.) rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria.

I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005.

2. La ricettività dei servizi di accoglienza destinati alle categorie ordinarie e vulnerabili, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori non accompagnati, non deve essere inferiore a quindici posti ne' superiore a:

- a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Conseguito  
nella seduta  
del 17 luglio 2008



**Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante "Modifiche al decreto 27 giugno 2007. Revisione e aggiornamento linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in armonia alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140."**

***Punto 2) Elenco B - O.d.g. Conferenza Unificata***

Lo schema proposto, pur presentando elementi positivi (biennialità, estensione ricettività), non introduce le innovazioni di sistema necessarie a dare piena attuazione agli obblighi costituzionali, comunitari ed internazionali in materia di diritto di asilo. In particolare va riproposta la centralità del Sistema SPRAR, migliorandone continuità ed articolazione con Regioni ed Enti Locali, evitando interventi paralleli e centralistici improntati da emergenzialità e separatezza dal territorio circostante.

Nel merito, va evidenziato quale aspetto negativo l'assenza di ruolo delle Regioni, non rappresentate all'interno della Commissione di Valutazione (art 7) né chiamate a svolgere compiti di promozione, supporto e coordinamento di territoriale degli interventi.

Si ritiene, al contrario, opportuno che le Regioni, per il territorio di rispettiva competenza, esprimano una valutazione sui progetti di interventi presenti in occasione della procedura pubblica di selezione dei progetti SPRAR, e sulla loro connessione con le più generali politiche sociali.

**Per questo è necessario prevedere la presenza obbligatoria di un rappresentante delle Regioni all'interno della Commissione di valutazione. Con l'accoglimento da parte del Governo di detta proposta emendativa, il parere delle Regioni e delle Province autonome può considerarsi favorevole.**

Roma, 17 luglio 2008